



Report Didattico Modulo 1: Fondamenti, Storia e Cornici Internazionali dei Diritti Umani

1. Introduzione e Radici Storico-Filosofiche

Le radici dei diritti umani non sono il prodotto di un'improvvisa concessione legislativa, ma l'esito di un secolare processo di sedimentazione etica e filosofica. Già nell'antichità, il pensiero di Confucio e Socrate ha gettato le basi per il rispetto della dignità umana: il primo attraverso l'etica della reciprocità e il secondo mediante l'interrogazione incessante sulla giustizia e sul valore intrinseco dell'individuo (p. 6).

Il passaggio cruciale verso la formalizzazione di tali istanze avviene nel XVIII secolo con le rivoluzioni americana e francese. La Dichiarazione del 1789, in particolare, segna il superamento dell'assolutismo sancendo i principi di uguaglianza e libertà come diritti inalienabili del cittadino. Sotto il profilo della filosofia del diritto, come magistralmente sintetizzato dall'autore Domenico Eremita, la natura di tali prerogative risiede nel fatto che **"i Diritti Umani non sono concessioni date dallo Stato, ma diritti naturali che ogni sistema giuridico deve riconoscere e rispettare"** (p. 10). Questa prospettiva giusnaturalista informa l'intero impianto normativo contemporaneo, sottraendo i diritti fondamentali all'arbitrio del potere politico.

2. Il XIX Secolo e la Nascita del Diritto Umanitario

Nel corso dell'Ottocento, l'attenzione internazionale si sposta sulla protezione degli individui nei contesti di massima vulnerabilità: i conflitti armati. È in questo periodo che si delinea il passaggio dal puro *jus in bello* a un embrionale sistema di tutela universale della persona (p. 6-7). I pilastri di questa evoluzione sono:

- **Creazione della Croce Rossa (1863):** Un'iniziativa fondamentale che ha introdotto standard internazionali di soccorso neutrale.
- **Prima Convenzione di Ginevra (1864):** Atto formale che ha stabilito la protezione dei feriti e del personale sanitario, sottraendoli alla logica della rappresaglia bellica.

Queste tappe fondamentali rappresentano, secondo l'analisi del testo, il **"primo passo verso l'adozione di norme globali per la protezione dei Diritti Umani"** (p. 7). Tale evoluzione ha dimostrato che la dignità umana deve essere garantita anche quando la sovranità statale è in crisi a causa della guerra.

3. La Svolta del XX Secolo: Dalle Guerre alla DUDU (1948)

Le atrocità dei conflitti mondiali hanno imposto una transizione definitiva verso la codificazione internazionale dei diritti. Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)** (p. 7).

Nonostante la sua originaria natura di *soft law* (risoluzione non vincolante), la DUDU costituisce il parametro di legittimità per ogni sistema giuridico moderno. Tra i principi cardine analizzati si distinguono:

- **Articolo 3 (Diritto alla Libertà):** Fondamento dell'autodeterminazione individuale.
- **Articolo 5 (Divieto di Tortura):** Limite invalicabile all'uso della forza coercitiva.
- **Articolo 6 (Personalità Giuridica Universale):** Il riconoscimento del soggetto come titolare di diritti dinanzi alla legge, concetto che Erima lega alla necessità di integrare pienamente il diritto internazionale nel "Diritto Positivo" nazionale (p. 1-3).

Questo quadro è stato successivamente reso giuridicamente vincolante dai **Patti del 1966** (ICCPR e ICESCR), i quali hanno trasformato i concetti teorici della Dichiarazione in veri e propri obblighi legali per gli Stati contraenti (p. 7, 13).

4. Analisi Comparativa dei Sistemi Regionali di Protezione

L'architettura dei diritti umani si articola in sistemi regionali che offrono garanzie sussidiarie e specifiche rispetto al sistema ONU.

- **Sistema Europeo (CEDU):** Fondato sulla Convenzione del 1950, si avvale della Corte di Strasburgo. La sua peculiarità risiede nel **ricorso individuale diretto**, che permette al singolo di citare in giudizio lo Stato superando la tradizionale barriera della sovranità interna (p. 20).
- **Sistema Africano (Carta Africana):** Adottato nel 1981, si distingue per un approccio "collettivista". Oltre ai diritti individuali, pone enfasi sui **Diritti dei Popoli** (autodeterminazione) e sulla lotta storica contro il razzismo e l'apartheid (p. 21).
- **Sistema Americano (Patto di San José):** Operativo dal 1978, bilancia i diritti civili e politici con una giurisprudenza innovativa sulla protezione dei popoli indigeni e dei diritti ambientali (p. 22-23).

Sistema Regionale	Entrata in Vigore	Organo Principale	Focus Specifico
Europeo (CEDU)	1953	Corte Europea (ECHR)	Diritti individuali e ricorso diretto.
Africano (Carta Africana)	1981	Commissione / Corte Africana	Diritti collettivi, popoli e anti-apartheid.
Americano (Patto San José)	1978	Corte Interamericana	Diritti civili e tutela dei popoli indigeni.

Nota: Nel sistema africano, la Commissione è l'organo di monitoraggio primario, mentre la Corte è stata istituita successivamente per rafforzare la natura vincolante delle decisioni (p. 22).

5. Meccanismi di Monitoraggio e Garanzia Internazionale

La verifica dell'adempimento degli obblighi internazionali avviene attraverso procedure tecniche rigorose:

- **Rapporti Periodici:** Gli Stati hanno l'obbligo di presentare resoconti dettagliati sull'attuazione delle convenzioni, analizzati da comitati di esperti indipendenti (p. 28).
- **Universal Periodic Review (UPR):** Meccanismo di *peer-review* del Consiglio per i Diritti Umani che promuove la "**reciproca sorveglianza tra le nazioni**" (p. 29). È un processo di trasparenza globale basato sulla valutazione tra pari.
- **Comitato per i Diritti Umani (UN):** Monitora il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR). L'esame delle **comunicazioni individuali** rappresenta il "culmine procedurale" del sistema, permettendo al Comitato di valutare violazioni specifiche anche in assenza di un tribunale internazionale permanente per i trattati (p. 31-32).

6. Sintesi dei Principi Giuridici Fondamentali

Il quadro normativo analizzato nel Modulo 1 si regge su valori trasversali che informano ogni interpretazione giurisprudenziale:

1. **Universalità:** I diritti spettano a ogni individuo in quanto essere umano, indipendentemente dalle tradizioni locali o dalla nazionalità (p. 9).
2. **Uguaglianza intrinseca:** Riconoscimento del valore paritario di ogni persona, senza distinzioni di razza, sesso o religione (p. 8).
3. **Dignità umana:** Il nucleo morale non negoziabile che presiede a ogni forma di tutela giuridica (p. 9).
4. **Inviolabilità:** I diritti fondamentali agiscono come limiti esterni invalicabili per l'azione di qualsiasi autorità statale (p. 15).

In conclusione, la dottrina internazionalistica ribadisce un concetto cardine per ogni operatore del diritto: "**I Diritti Umani non sono concessioni date dallo Stato, ma diritti naturali che ogni sistema giuridico deve riconoscere e rispettare**" (p. 10).